



COMUNE DI VILLENEUVE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI ASSEGNO POST-NATALE, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMI 1, 2, 3 E 4, DELLA L.R. 27.05.1998, N. 44.

TESTO COORDINATO

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 17.03.2005

Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 13.09.2005

Approvato nuovo testo coordinato con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 21.04.2006

Approvato nuovo testo coordinato con deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 26.09.2006

Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 10.12.2007

ART.1- Prima annualità

1. L'assegno post-natale, ai sensi dell'art.13 (commi 1, 2, 3 e 4) della Legge regionale 27 maggio 1998 n° 44 è concesso, per tre annualità, in favore dei minori residenti nel Comune di Villeneuve di età tra 0 e 3 anni o, tra 0 e 5 anni, nei soli casi di affidamento preadottivo e di adozione o affidamento familiare a terzi di durata almeno annuale e disposti dal Tribunale per i minorenni.
2. Chi esercita la potestà parentale o l'affidatario nel caso di affidamento familiare di minore a terzi di durata almeno annuale disposto dal Tribunale per i minori, deve presentare la domanda per la concessione dell'assegno post-natale, per la prima annualità, entro il termine di 60 giorni dalla data della nascita o dalla data del provvedimento del Tribunale dei minorenni con il quale è disposto l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare. Nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente a questo termine, il beneficio è accordato per il numero di mesi decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e sino al mese di compimento del successivo anno di età fermo restando il possesso dei requisiti.
3. Nel caso di minori immigrati nel comune di Villeneuve da altro Comune fuori della Valle d'Aosta, la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dall'ottenimento della residenza del minore.
L'assegno verrà erogato ridotto per la prima annualità ai soli mesi intercorrenti tra il mese in cui è stata ottenuta la residenza ed il compimento del primo anno di età del bambino.
4. Alla domanda deve essere allegata, pena l'inammissibilità della stessa, la dichiarazione sostitutiva unica, in originale o copia conforme, comprensiva dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo anagrafico (ISEE) e della dichiarazione sostitutiva contenente i dati relativi alle rendite, alle provvidenze, alle pensioni, agli assegni erogati direttamente a favore dell'utente o del beneficiario della prestazione (IRSEE).
5. Qualora la domanda sia accoglibile, ma presentata tardivamente, essa dà diritto all'erogazione dell'assegno post-natale ridotto per la prima annualità ai soli mesi intercorrenti tra il mese in cui essa è stata presentata ed il compimento del primo anno di età del bambino o della prima annualità di adozione o affidamento.

ART. 2- Seconda e terza annualità

1. Per la concessione successiva al primo anno dell'assegno post-natale ai sensi dell'art.13 (commi 1, 2, 3 e 4) della Legge regionale 27 maggio 1998, n° 44, l'istante deve presentare apposita domanda/dichiarazione per la concessione dell'assegno post-natale entro il termine di 60 giorni dalla data del compimento dell'anno di età del minore. Nel caso in cui la domanda/dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine, l'assegno sarà erogato per il numero di mesi decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e sino al mese di compimento del successivo anno di età.
2. Alla domanda deve essere allegata, pena l'inammissibilità della stessa, la dichiarazione sostitutiva unica, in originale o copia conforme, comprensiva dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo anagrafico (ISEE) e della dichiarazione sostitutiva contenente i dati relativi alle rendite, alle provvidenze, alle pensioni, agli assegni erogati direttamente a favore dell'utente o del beneficiario della prestazione (IRSEE).

3. Nel caso di minori immigrati nel comune di Villeneuve da altro Comune fuori della Valle d'Aosta, la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di ottenimento della residenza.
4. L'assegno verrà erogato ridotto per la seconda e/o terza annualità ai soli mesi intercorrenti tra il mese in cui è stata ottenuta la residenza ed il compimento del secondo e/o terzo anno di età o di adozione/affidamento.

ART. 3 - Norme comuni

1. I termini del procedimento amministrativo decorrono dalla data di protocollo della domanda per la concessione dell'assegno post-natale, con gli allegati di cui agli articoli 1, comma 4 e 2, comma 2.
2. E' fatto obbligo di utilizzare la modulistica in distribuzione presso l'ufficio anagrafe comunale al fine di dichiarare quanto ivi previsto.
3. La presentazione della stessa domanda su moduli non conformi o in assenza degli allegati richiesti comporta l'inammissibilità della stessa, senza possibilità di integrazione, se non con una nuova presentazione conforme.
4. Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e ISEE, relativo al nucleo anagrafico di riferimento, l'istante ha l'obbligo di rivolgersi ad un CAF.
5. L'assegno post-natale è concesso con apposito provvedimento amministrativo.
6. I termini massimi di conclusione del procedimento amministrativo per la concessione dell'assegno post-natale sono fissati in giorni 120 ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, in giorni 60 dalla data della concessione per l'effettuazione del pagamento.
7. Nel caso di emigrazione in altro comune della Valle d'Aosta del minore per cui si è ottenuto il beneficio, l'ufficio anagrafe comunale comunicherà l'ammontare del beneficio ottenuto e per quale annualità.

ART.4 - Controlli

1. Il responsabile del procedimento attiva i controlli formali:
 - a) a campione su un numero determinato di dichiarazioni sostitutive, con cadenza periodica;
 - b) su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria, insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei dati contenuti.
2. In applicazione del comma 1, il Responsabile del procedimento accerta, in particolare:
 - a) Residenza e data di nascita ed, eventualmente, data di adozione o affidamento del minore;
 - b) stato di famiglia dello stesso minore e consistenza del suo nucleo familiare – anagrafico con riferimento anche al numero dei figli esistenti e presenti nel nucleo familiare ;
 - c) verifica dell'esistenza in vita di entrambi i genitori;

- d) verifica presso l'Inail e l'ufficio regionale Invalidi, presso l'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali dell'esistenza di eventuali provvidenze economiche a favore del minore e ciò nell'esclusivo caso di morte di un genitore;
 - e) verifica della corrispondenza dei dati dichiarati nella DSU con quelli risultanti dagli accertamenti precedenti;
 - f) verifica in collegamento telematico con l'Inps della corrispondenza dei dati economici ISEE dichiarati con quelli acquisiti dall'istituto previdenziale;
 - g) verifica del dato economico dell'IRSEE del nucleo familiare rispetto alle disposizioni regionali impartite;
 - h) compara i dati economici del nucleo familiare dichiarati e validati dal Caf, eventualmente rettificati con i dati economici dell'IRSEE con quelli necessari per l'ottenimento del beneficio dell'assegno post natale, dichiarandone l'ammissibilità al beneficio o meno.
3. Il Responsabile del procedimento, qualora rilevi d'ufficio irregolarità od omissioni, al solo fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, ne dà notizia all'interessato che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione.
 4. Qualora, inoltre, il Responsabile del procedimento abbia fondati dubbi sulle dichiarazioni presentate dalle quali emergano elementi di incoerenza palese e di inattendibilità delle informazioni rese, nonché in caso di imprecisioni e/o omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali in modo da non consentire alla stessa adeguata e completa valutazione della situazione posta alla sua attenzione, lo stesso trasmette al Corpo della Guardia di Finanza competente per territorio copia della domanda in questione per un'opportuna verifica della situazione economico-patrimoniale dichiarata.

ART. 5 – Norme finali

1. le disposizioni integrative e correttive, emanate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dallo Stato e dalla Regione, trovano immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni e ai servizi erogati a livello locale.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa statale e regionale in materia.